

ALLEGATO A ALL'ARTICOLO 6 QUATER DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL  
COMUNE DI CENTO

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. 14/2017, (convertito con L. n. 48/2017), si individuano, di seguito, le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo stesso e dell'articolo 6 quater del presente Regolamento:

- a) tutte le aree adibite a verde pubblico, nonché le loro aree circostanti entro un raggio di 200 metri;
- b) tutti i presidi sanitari nonché le loro aree circostanti entro un raggio di 200 metri;
- c) tutte le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli nonché le loro aree circostanti entro un raggio di 200 metri;
- d) le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro aree circostanti entro un raggio di 200 metri; ;
- e) parchi, aree protette e giardini comunali o comunque aperti al pubblico nonché le loro aree circostanti entro un raggio di 200 metri ;
- f) autostazione e parcheggi adiacenti;
- g) fermate e capolinea autobus urbani ed extraurbani;
- h) parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi ed all'interno dei cimiteri.
- i) musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura, nonché le aree circostanti entro un raggio di 200 metri
- j) aree comunque interessate da consistenti flussi turistici nonché le loro aree circostanti entro un raggio di 200 metri (compresi parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi di supermercati , centri commerciali ed attività commerciali in genere nelle giornate di svolgimento degli eventi caratterizzati da particolari flussi turistici)

Per effetto di quanto disposto dal più volte citato articolo 6 QUATER del presente Regolamento tale elenco può essere, in ogni momento, aggiornato, integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale